

Ministero dello sviluppo economico

D.M. 29-12-2011

Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2012, n. 16.

D.M. 29 dicembre 2011 ⁽¹⁾.

Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'*articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.*

⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 gennaio 2012, n. 16.

(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, come modificato dal *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*;

Visto quanto stabilito all'*art. 17* e all'*art. 18* dello stesso decreto legislativo in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale, come modificato dal *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*;

Visto il *decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002*, relativo ai criteri di rilascio dell'autorizzazione alla vendita ai clienti finali di gas naturale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2002, n. 203, come modificato dal *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*;

Vista la *direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009* relativa a norme comuni per il mercato del gas naturale e che abroga la *direttiva 2003/55/CE*;

Visto il *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, relativo all'attuazione delle *direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE* e *2008/92/CE*, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una

procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto quanto stabilito all'[art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#), in materia di semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas;

Ritenuto opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell'[art. 30 dello stesso decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#), i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, sull'intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 50.000 metri cubi di gas;

Decreta:

Art. 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell'[art. 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#), e dell'[art. 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#), il Ministero dello sviluppo economico, di seguito «Ministero», si pronuncia in merito alle domande di inserimento nell'elenco delle imprese del gas abilitate alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza, ai clienti finali connessi a reti di distribuzione, a reti regionali di trasporto, alla rete nazionale dei gasdotti o a reti alimentate da serbatoi di GNL, sull'intero territorio nazionale.

2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati avviene qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale, in base ai criteri di cui all'[art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164](#);
- b) dimostrazione della disponibilità di fornitura di gas naturale;
- c) adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell'impresa

richiedente.

3. Nel caso di consorzi di clienti finali che si approvvigionano di gas per l'esclusivo utilizzo dei propri consorziati non è richiesto l'inserimento del consorzio nell'elenco sopra citato.

4. Nel caso di reti di distribuzione alimentate da serbatoi di GNL che servono reti locali di distribuzione non collegate né direttamente né indirettamente alla rete nazionale dei gasdotti, il soggetto che gestisce l'attività di distribuzione è autorizzato a svolgere temporaneamente l'attività di vendita di gas naturale, in quanto tali reti non fanno parte del sistema del gas naturale.

Art. 2 *Modalità di presentazione della domanda*

1. Le domande di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas a clienti finali di cui all'[art. 1](#), sono presentate al Ministero, direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche almeno tre mesi prima dell'inizio delle attività di vendita e le imprese sono inserite in detto elenco salvo che il Ministero esprima un motivato diniego entro lo stesso periodo. Nel caso il Ministero richieda integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi sopra citato si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrative richieste. La richiesta e la relativa documentazione allegata, devono essere inviate esclusivamente per via informatica all'indirizzo venditagas@sviluppoeconomico.gov.it e, per conoscenza, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito «Autorità» all'indirizzo mercati@autorita.energia.it.

2. Le domande di inserimento nell'elenco devono pervenire al Ministero complete delle seguenti informazioni:

a) dati rilevanti relativi alla disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e alle relative modalità;

b) dati rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali le quantità massime annuali, espresse in metri cubi e in GigaJoule, nonché quelle mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;

c) numero di clienti che si prevede di approvvigionare e quantità di gas che si prevede di vendere nel corso del primo anno di attività, a partire dalla data di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati;

d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione, in formato pdf, di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, il modulo riportato in [allegato 1](#), compilato in ogni sua parte, nonché il modulo, opportunamente compilato in formato Excel, riportato in [allegato 2](#), entrambi disponibili sul sito internet del Ministero.

Art. 3 *Capacità tecniche e finanziarie*

1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, l'impresa richiedente deve fornire copia, in formato pdf, del certificato camerale, se avente sede in Italia e, nel caso di impresa avente sede all'estero, dello Statuto e dell'atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe. Dall'oggetto sociale deve risultare che le attività dell'impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell'impresa richiedente, l'elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane e l'elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, devono essere forniti eventuali elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.

2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie, deve essere presentata copia, in formato pdf, dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l'effettiva capacità di condurre l'iniziativa e in particolare di poter finanziare l'acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazione di affidabilità da parte di una primaria banca.

Art. 4 *Separazione dell'impresa di vendita*

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione circa il rispetto delle disposizioni in materia di effettiva separazione dalle attività non compatibili con quelle di vendita, ai sensi dell'[art. 21 del decreto legislativo n. 164 del 2000](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 93 del 2011](#).

Art. 5 *Disponibilità di gas naturale e di capacità di modulazione*

1. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilità di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti vulnerabili di cui all'[art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 93 del 2011](#), specificando i dati di disponibilità e dell'impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore.

2. L'impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all'[art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000](#), specificando l'utilizzo di una o più delle seguenti modalità:

a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;

b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto;

c) ricorso ad altre possibilità di modulazione, con la loro indicazione.

3. Nel caso l'impresa richiedente dichiari che, non disponendo in tutto o in parte di capacità di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati, intende avvalersi della possibilità di nuovi conferimenti delle capacità di stoccaggio o del trasferimento delle capacità di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell'acquisizione dei relativi clienti, di cui all'art. 11 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 dell'Autorità, l'inserimento nell'elenco è effettuato subordinatamente al successivo invio degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all'ottenimento di dette capacità di modulazione.

Art. 6 *Obblighi dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali*

1. I soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali sono tenuti a:

a) rispettare gli obblighi di cui all'[art. 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo n. 164 del 2000](#), come modificato dal [decreto legislativo n. 93 del 2011](#);

b) rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità in materia di vendita di gas naturale e in particolare quelli relativi alla qualità del servizio e alla sua commercializzazione;

c) verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;

d) assicurarsi della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero, qualora richiesto;

e) trasmettere al Ministero i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito Internet dello stesso Ministero;

f) trasmettere all'Autorità, ai fini della relativa pubblicazione, in forma aggregata entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, secondo le tipologie e le modalità prevista dall'[art. 19 del testo unico integrato vendita gas](#), di cui alla deliberazione dell'Autorità del 28 maggio 2009, ARG/gas 69/09 e relative modifiche;

g) comunicare entro trenta giorni al Ministero ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli [articoli 4 e 5](#). In questi casi il Ministero può richiedere, in tutto o in parte, l'aggiornamento della documentazione di cui agli [articoli 3, 4 e 5](#). In caso di inosservanza il Ministero trasmette gli atti all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni di cui all'[art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#).

2. In osservanza a quanto stabilito all'[art. 8, comma 1, del regolamento n. 994/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, le imprese del gas sono tenute a garantire ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento del gas nei seguenti casi:

a) temperature estreme per un periodo di picco di sette giorni che si osservano con una probabilità statistica una volta ogni vent'anni;

b) qualsiasi periodo di almeno trenta giorni di domanda di gas eccezionalmente elevata che si osserva con una probabilità statistica una volta ogni vent'anni;

c) almeno trenta giorni in caso di interruzione dell'importazione di gas attraverso la maggiore infrastruttura di approvvigionamento, in condizioni invernali medie.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Le imprese del gas che alla data del 31 dicembre 2011 risultano autorizzate alla vendita di gas naturale a clienti finali sono inserite direttamente nell'elenco di cui all'[art. 1](#).

2. L'inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita può essere annullato in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nei [decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164](#), e [1° giugno 2011, n. 93](#), nonché nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data di inserimento, l'avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero.

3. La cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove richieste di inserimento nello stesso elenco alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

4. Le imprese sono cancellate dall'elenco in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo superiore a 12 mesi.

5. In caso una impresa eserciti l'attività di vendita di gas a clienti finali senza essere inserita nell'elenco dei soggetti abilitati, si applicano le sanzioni di cui all'[art. 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93](#).

Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano la vendita ai clienti finali.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero, ed entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1
**[Domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati alla
vendita di gas]**

[Scarica il file](#)

Allegato 2
**Modulo istanza di abilitazione alla vendita di gas naturale a clienti
finali**

[Scarica il file](#)

Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.